

CONVEGNO

FOCUS SULLE PRASSI APPLICATIVE DELLA MEDIAZIONE FAMILIARE NEL PROCESSO

La mediazione familiare attualmente è riconosciuta nell'ambito dei servizi socio-sanitari in alcune regioni, come la Puglia con la legge 19/2006 ed inquadrata contemporaneamente nell'ambito delle ADR, sulla scorta delle esperienze di oltremare. Questa dicotomia e l'assenza di una regolamentazione normativa sulla figura del mediatore familiare e sulla mediazione familiare, ha fatto sì che si sviluppassero prassi differenti per l'applicabilità di tale strumento e che sempre più si avvertisse la necessità di coinvolgere i Giudici in una riflessione comune che potesse rendere realmente operativo questo strumento la cui efficacia viene sempre più riconosciuta.

Per tale ragione la **Commissione Famiglia**, coordinata dalla Consigliera dell'Ordine degli Avvocati di Bari, **avv. Roberta Valente**, ha voluto invitare Giudici, Avvocati, Mediatori a fare un punto sulla situazione dei Tribunali e sulle soluzioni che sono state trovate per poter utilizzare la mediazione pur in assenza di un'esplicita previsione, in attesa di un'uniforme regolamentazione normativa.

E' stata invitata a relazionare la dott. **Francesca Genzano**, Presidente del Forum Europeo di Formazione e Ricerca in Mediazione Familiare, organismo costituito da 34 centri di formazione presenti in Europa, la maggioranza dei quali è italiana. Questa associazione sovranazionale che ha avuto una grande parte nella diffusione della conoscenza della mediazione e nel controllo della qualità professionale dei mediatori sta attualmente cambiando veste, poiché sono molti i Paesi Europei che hanno regolamentato con legge dello Stato la mediazione.

In Francia ad esempio è previsto un ufficio di mediazione all'interno dei tribunali. In Italia si sono formate dal 1990 diverse associazioni di categoria tra cui le maggiori e più antiche delle quali, AIMeF, AIMS, SIMEF oggi più che mai hanno avvertito la necessità di lavorare ad un tavolo comune e stanno cercando, anche attraverso il supporto del FORUM Europeo, di trovare delle soluzioni normative concordate da sottoporre al legislatore che vadano oltre i modelli operativi e che si muovano tenendo conto dell'interesse globale della famiglia alla sua riorganizzazione nella dinamica anche, ma non solo, della separazione e del divorzio.

La dott.ssa Genzano ha posto l'accento sul paradigma riparativo e sulla necessità che la mediazione familiare venga ripensata completamente.

Ed invero il primo timido affaccio del legislatore nell'opportunità di utilizzare lo strumento della mediazione familiare è stato fatto con la legge 154/2001 relativa alla violenza intrafamiliare in cui all'art. 342-ter c.c. era previsto che il Giudice potesse nell'ambito degli ordini di protezione fare un invio presso centri di mediazione familiare.

Certamente la mediazione è una possibilità per la coppia di pensare alla riorganizzazione della famiglia anche a seguito di eventi traumatici, ma è anche strumento per la rigenerazione dei legami tra la coppia genitoriale e i figli, perchè il conflitto possa essere davvero occasione di riflessione delle proprie responsabilità.

La dott.ssa Genzano ha anticipato che nell'esperienza italiana la presenza di Centri di Mediazione all'interno dei tribunali non ha avuto grosse riscontri positivi, contrariamente a quella fatta presso il Tribunale di Lamezia Terme di cui

ci parla l'avv. **Daniela Angelini**, sostituendo il dott. Spadaro, sostenitore entusiasta di questa pratica, il quale con la volontà di rendere immediatamente fruibile le potenzialità della mediazione familiare ha realizzato il *Progetto per l'organizzazione di un servizio familiare all'interno del Tribunale* presentato il 10 novembre 2007 nelle aule di udienza penale dell'ufficio giudiziario calabrese a seguito del quale è nata una rete di sostegno e di mediazione per le famiglie in crisi che si è concretizzata in una convenzione tra il comune di Lamezia Terme, il Tribunale di Lamezia Terme, la diocesi di Lamezia Terme, il dipartimento di scienze giuridiche dell'università della Calabria e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati.

L'inserimento dell'Ufficio di mediazione all'interno del Tribunale aveva lo scopo di segnare la necessaria contiguità con il processo e valorizzare l'intervento del Giudice, inteso come colui che, in base all'art. 155 sexies c.c., doveva valutare l'opportunità del tentativo, facendosi egli stesso, secondo Spadaro, protagonista della fase iniziale della mediazione.

Il magistrato che istruiva il procedimento stabiliva l'accesso al servizio tenendo conto di alcuni parametri come la conflittualità della coppia; la difficoltà a raggiungere accordi nell'interesse di figli, la potenziale mediabilità della coppia. Uno sportello informativo non è stato ritenuto idoneo al raggiungimento dello scopo, mentre la presenza dell'ufficio in ambito giudiziario è stato ritenuto utile anche da un punto di vista pratico per evitare il pellegrinaggio della coppia in enti e uffici diversi.

A ciò si aggiunga, l'assoluta gratuità del Servizio, il cui costo era a carico del Ministero di Grazia e Giustizia per le sue caratteristiche formali e motivazionali

di Servizio Pubblico Istituzionale, ha reso la mediazione accessibile alla coppia senza spese aggiuntive.

Con l'ordinanza del 28 novembre 2007 si sostiene che l'art. 155 sexies sia applicabile anche ai procedimenti in materia di divorzio e pertanto, nell'ottica della salvaguardia dei rapporti tra genitori e figli, la mediazione viene estesa anche a questi procedimenti e anche alle separazione consensuali.

Abbiamo condiviso che la presenza di un ufficio di mediazione familiare all'interno del Tribunale possa portare a numerosi riflessioni sia dal punto di vista del mediatore sia da quello dell'avvocato, per tale ragioni abbiamo individuato l'avv. **Enrico Franceschetti** del Foro di Napoli, come autorevole voce che ha sollecitato un approfondimento, anche attraverso al sua esperienza personale, della relazione che deve esistere tra il Tribunale e la mediazione familiare.

L'avvocato ha evidenziato la necessità di porre in essere una rivoluzione culturale che possa rendere la mediazione familiare risposta adeguata a quel grido di dolore che non può trovare posto in ambito giudiziario, ma che gli operatori del diritto non possono fingere di non sentire.

Ognuno nel proprio ruolo deve dare il proprio contributo, perchè la professionalità di tutti possa essere ricchezza realmente fruibile dalle coppie che non devono “restare bloccate nel dolore” ed ancorate alla crisi in un procedimento giudiziario che conosce regole che non sono adeguate a quella che è la reale domanda di giustizia che la parte chiede.

L'avv. Franceschini, si interroga e ci interroga se l'art. 155 sexies c.c. e la prevista sospensione del procedimento per tentare la mediazione, possa rispondere a quel bisogno che si esprime con una rabbia sempre più manifesta o

se non può diventare esso stesso strumento processuale e quindi utilizzabile strategicamente dagli stessi avvocati.

La mediazione familiare non viene inquadrata solo come ADR, ma è anche come Servizio socio assistenziale che ben si iscrive nel contesto delle politiche sociali della Puglia con la legge Regionale 19/2006 e con i regolamenti di attuazione che definiscono la mediazione familiare appunto come servizio alla persona.

Nell'ottica di una conoscenza più approfondita di ogni prassi relativa alla mediazione familiare abbiamo ritenuto interessante comprendere anche i benefici indiretti per il Tribunale anche quando la coppia si rivolge autonomamente al Centro di Mediazione e non c'è alcun invio giudiziario.

La dott.ssa **Ilda Rivoir** mediatrice e formatrice operante sul territorio, ci ha reso partecipi della sua esperienza professionale nella mediazione familiare sottolineando l'autonomia del mediatore e la necessità che l'informazione al percorso sia fornita dagli stessi mediatori, perchè in quel primo incontro sia possibile far comprendere che non esistono soluzioni al conflitto, connaturate al nostro vivere quotidiano, ma che si può imparare a gestirlo attraverso la restituzione del potere alle parti, che nel momento della crisi, delegano le proprie scelte perdendo coscienza del proprio reale valore.

La mediazione in Italia nasce ad opera del GEA di Milano e pertanto la Commissione avendo al suo interno una collega che opera su quel territorio e che si è formata al Gea, l'avv. **Katia Valente**, ha voluto cogliere l'occasione per fornire dei dati relativi al Tribunale di Milano e stimolare una riflessione sulle difficoltà di introdurre delle prassi.

L'avvocato Valente in particolare evidenzia il tentativo del Tribunale di Milano di rendere il giudice mediatore a seguito della L. 10/12/2019 che ha attribuito al Giudice ordinario la competenza a pronunciare i provvedimenti risolutivi dei conflitti genitoriali ex art. 317 -bis. Ed invero il tribunale introduce un'udienza filtro in cui le parti, dopo l'instaurazione del contraddittorio possono, su sollecitazione del magistrato ed in analogia a quanto avviene nel rito della separazione e del divorzio, sperimentano un tentativo di conciliazione, con *“facoltà per il giudice delegato di suggerire ai genitori elementi per una composizione condivisa della lite, tenendo conto dei principi di Diritto pacifici nella giurisprudenza della suprema Corte e della giurisprudenza di merito”* ed verificando anche la disponibilità delle parti a sperimentare un percorso di mediazione familiare (Vd. Decreto del 4 novembre 2013 - Pres. Arciprete,rel. Buffone).

Del Tribunale di Roma ci ha informato l'avv. **Lucia Legati** insieme ad una breve riflessione sull'opportunità di una preventiva informazione obbligatoria in virtù della prassi della I Sez. Civile del Tribunale di Roma che, nel decreto di comparizione parti, invita le parti ad intraprendere un percorso di mediazione al fine di raggiungere un accordo con particolare riferimento alla tutela degli interessi morali e materiali dei figli ai sensi dell'art. 155 sexies c.c.

La collega Legati sottolinea la necessità che l'informazione sulla mediazione familiare sia indirizzata non solo alla coppia, ma anche ai giudici e agli avvocati per riuscire a trovare un linguaggio comune che possa permettere una reale sinergia tra tutte le parti in gioco per fare davvero cultura della mediazione.

Viste le prassi e i protocolli d'intesa presenti sul territorio di cui fa accenno

l'avvocato Legati con particolare riferimento a quelli dei Frosinone, Messina e di Avezzano, in cui è sempre parte il Tribunale che cerca di trovare delle soluzioni applicative perché la mediazione familiare possa davvero essere al servizio del cittadino che non è solo parte processuale, la Commissione ha ritenuto che fosse importante anche fissare un'istantanea a sulla situazione attuale in relazione alla proposte di leggi esistenti sull'applicabilità della mediazione familiare nei procedimento di separazione e divorzio. Di questo ha relazionato **l'avv. Maria Luisa Maggiolino**, componente della Commissione Proposte di Legge e rapporti con il Parlamento, organo tecnico dell'AIMeF che è una delle associazioni di categoria maggiormente rappresentativa.

La collega ci conferma il particolar momento storico che stiamo vivendo in cui grazie anche all'introduzione della Media-conciliazione, si è fatta più pressante la necessità di regolamentare anche la figura del mediatore familiare, il quale se da una parte viene inteso come ausiliario atipico del Giudice, dall'altro ontologicamente deve essere autonomo rispetto al contesto giudiziario per non diventare strumento processuale come teme l'avvocato Franceschini. Allo stato sembra che tutte le maggiori associazioni di categoria, nell'ottica proprio della mediazione, si siano sedute ad un tavolo comune al fine di valutare e proporre una regolamentazione del mediatore familiare e del percorso stesso, sia in relazione all'ambito giudiziario, sia nella sua accezione più ampia di strumento di cura della famiglia.

La parte conclusiva del Convegno è stata volutamente lasciata ai nostri magistrati **Dott. Michele Ancona**, Consigliere della Corte d'Appello e **Dott. Riccardo Greco**, Presidente della I Sez. del Tribunale, i quali riconoscono la necessità che

la mediazione possa avere un effetto deflattivo sul un carico giudiziario di cause che richiedono una particolare sensibilità dello stesso Giudice.

Ed invero il dott. Ancona ha sottolineato come una soluzione come quella adottata dal Tribunale di Roma, di inserire l'invito ai coniugi nel decreto di comparizione parti di rivolgersi ai mediatori, quindi prima dell'inizio del processo, possa evitare l'inasprirsi del conflitto che spesso porta ad interessare anche il Giudice Penale, sebbene il dott. Greco ritenga che detto provvedimento rivolgendosi agli avvocati non sia idoneo al raggiungimento dello scopo, anche perchè è una prescrizione, al cui inosservanza, non porterebbe ad alcuna conseguenza giuridica.

Il dott. Greco in particolare ci offre il punto di vista del Magistrato che ha come scopo la decisione della causa e che quindi può ritenere utile la mediazione solo se questa lo possa aiutare a svolgere meglio la sua funzione, avendo come presupposto logico che il percorso non mira all'accordo, ma alla ripresa della comunicazione e alla restituzione della responsabile genitoriale in senso lato. Poter avere alcune informazioni, su alcuni aspetti rilevanti per la decisione finale, è importante per il Giudice, il quale non può condividere l'assenza totale di una relazione da parte dei mediatori a cui ha affidato le parti per riuscire a poter svolgere meglio il proprio compito.

Questo punto diventa allora rilevante: quale utilità per il Giudice l'invio in mediazione posto che il mediatore ontologicamente è un professionista che è legato alla riservatezza, alla segretezza e alla assoluta neutralità?

Con questo punto di domanda si conclude il Convegno che ha permesso una riflessione approfondita a tutti i tecnici del processo di famiglia, che forse in

presenza di un Tribunale della Famiglia, avrebbero potuto avere altre risposte dallo stesso legislatore.

Avv. Pasqua Lacatena